



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP90028

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

www.comune.polizzi.pa.it

ORDINANZA N. 34 del 20/04/2020

IL SINDACO (Autorità Sanitaria Locale)

VISTO il D.P.C.M. del 10.04.2020 che ha disposto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana la quale ha disposto all'art. 1 che “Si applicano nel territorio della Regione Siciliana... le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020...”,

VISTO, in particolare, l'Allegato 3 al D.P.C.M. del 10.04.2020;

VISTA la F.A.Q. del sito <http://www.governo.it> laddove alla domanda “Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?” la risposta è “No, non sono previste limitazioni”;

VISTA la F.A.Q. del sito <http://www.governo.it> laddove alla domanda “Il Dpcm 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici Ateco riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?” la risposta è “Sì, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; coltivazione del terreno per finalità di autoconsumo superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo. Inoltre, nei territori dei Comuni colpiti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, rimane obbligatorio eseguire su tutte le superfici, anche se di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie”;

CONSIDERATO CHE

- moltissimi concittadini hanno un appezzamento di terreno che stagionalmente lavorano per trarne i frutti a scopo di autoconsumo familiare, contribuendo in tal modo al sostentamento alimentare e al mantenimento della pulizia del terreno che in tal modo viene coltivato;
- svariate colture hanno bisogno di manutenzioni ordinarie (potatura, preparazione del terreno, discerbamento ecc..) e che tali attività costituiscono pure una difesa dalla propagazione di piante erbacee ed infestanti che, ove disseccate, possono diventare nel tempo causa di possibili incendi visto l'approssimarsi della stagione calda;

- l'approssimarsi della stagione estiva e il proliferare di stoppie, erbacce e fieno nei terreni incolti o boscati, rende necessario attuare tutte le misure necessarie a contenere il rischio incendi;

SULLA SCORTA DI TALI CONSIDERAZIONI', al fine di predisporre per tempo misure idonee alla tutela dell'ambiente, dell'incolumità e della salute pubblica, è stata emessa la propria Ordinanza n. 32 pubblicata in data 17 aprile 2020, con cui si è autorizzato lo spostamento dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, nel territorio comunale, dei proprietari/locatari/detentori di appezzamenti terrieri, per lo svolgimento delle pratiche agricole non professionali, intendendo con tali la cura e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, nonché di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo.

TENUTO CONTO che, successivamente alla pubblicazione della citata Ordinanza n. 32 del 17.4.2020 del Sindaco di Polizzi Generosa, il Presidente della Regione Siciliana ha emesso un'ulteriore Ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020, con validità dal 19.4.2020 al 3.5.2020 compreso, con la quale all'art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni e aree verdi) ha precisato che: *"è consentita, in quanto riconducibile a "situazioni di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. E', altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali"*.

TENUTO CONTO che risulta necessario garantire un coordinamento delle superiori misure, in modo d'avere un corpus unico ed uniforme più facilmente comprensibile sia dai destinatari delle misure sia dai soggetti deputati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle stesse;

CONSIDERATO altresì la prevalenza da attribuirsi all'Ordinanza del Presidente della regione

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale

REVOCA

Con efficacia immediata, la propria Ordinanza n. 32 del 17.4.2020 con la quale sono stati autorizzare gli spostamenti dei proprietari, locatari e/o conduttori di appezzamenti agricoli, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, nel territorio comunale, per lo svolgimento delle pratiche agricole non professionali, intendendo con tali la cura e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, nonché di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo.

La suddetta materia, pertanto, trova la propria regolamentazione nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18.4.2020.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando locale Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Petralia Soprana, al Comando di Polizia Municipale, all'A.S.P. 6 Palermo, al Distretto Sanitario di Petralia Sottana, nonché, al fine dei

propri provvedimenti consequenziali, al Segretario Comunale, al Responsabile della 2^a Area Finanziaria e al Responsabile della 3^a Area Tecnica.

Avverso il presente Provvedimento, entro 30 giorni della sua pubblicazione, è possibile ricorrere al TAR Sicilia o in alternativa al Presidente delle Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale.

Polizzi Generosa, 20 aprile 2020

Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde